



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 205 DEL 30/09/2022

**OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DAL 30.09.2022 AL 30.09.2027 - IMPEGNO
DI SPESA ANNUALITA' 2022 E SEGUENTI - ABACO S.R.L. DI PIOMBINO**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 18 del 19.08.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Premesso che con propria determinazione n.165/2018 viene affidato alla Abaco S.r.l. Brokers di Assicurazioni di Piombino (LI) il servizio consulenza e brokeraggio in materia assicurativa per il periodo 09.08.2018 – 07.08.2023, disciplinato dal contratto Rep.890/B del 19.09.2018;

Richiamato, altresì, il proprio atto n.174/2019, con il quale si incarica AIB - All Insurance Broker Srl di Pistoia per la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile patrimoniale del Comune di Campo nell'Elba per un periodo di 36 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.09.2019;

Atteso che il contratto relativo alla polizza assicurativa sopra richiamata avrà termine in data 30.09.2022 e ravvisata, pertanto, la necessità alla stipula di una nuova polizza assicurativa per il periodo 30.09.2022 – 30.09.2027 previa attivazione di apposita procedura sul portale del Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana (START) mediante richiesta di offerta ad operatore economico, individuato dal broker assicurativo, attivo come compagnia assicurativa italiana;

Considerato il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016 e dell'Art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018, che consente solo per importi inferiori a € 5.000,00 (micro-acquisti), l'affidamento diretto per beni e servizi, senza l'obbligo di consultazione degli strumenti telematici vigenti;

Atteso quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti e forniture (art.36 comma 2, Lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56), che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visto l'art.2, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. "Decreto Semplificazioni") così come convertito, con modificazioni ed integrazioni, in Legge 11 settembre 2020, n.120, il quale a seguito della pandemia Covid-19 consente fino al 31.12.2021, e in deroga a quanto stabilito nel D.LGS 50/2016, l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 Euro;

Considerato che l'importo di cui al punto precedente è stato elevato a € 139.000,00 dal D.L. 31.05.2021, n.77, con proroga al 30.06.2023 delle misure semplificate per le acquisizioni di beni, servizi e lavori;

Ritenuto opportuno ricorrere all'affidamento diretto tramite unica offerta per la stipula della polizza assicurativa in oggetto, procedendo all'individuazione di specifico operatore economico mediante il portale telematico START, così come individuato dal proprio broker assicurativo;

Richiamato l'art.32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. il quale dispone che: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

Visto altresì l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. in materia di determinazione a contrarre il quale dispone che: *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;

Dato atto che in base al combinato disposto dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si precisa che:

- a - il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è quello di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile patrimoniale, con una delle principali compagnie assicurative presenti sul mercato nazionale, assicurando alla stazione appaltante le medesime condizioni assicurative di cui al contratto precedente con un premio annuale non superiore a quello attualmente pagato;
- b - l'oggetto del contratto è la stipula della polizza assicurativa di cui al punto precedente, a copertura del periodo 30.09.2022 – 30.09.2027;
- c - le clausole essenziali sono:
 - professionalità dell'operatore economico individuato nel settore assicurativo;
 - agenzia individuata dal broker assicurativo, operante con una delle principali compagnie assicurative presenti sul territorio nazionale;
 - la forma del contratto è la determina di incarico seguita dalla stipula di apposita polizza assicurativa inerente il rischio oggetto di copertura;
 - le modalità di scelta del contraente è quella prevista ex art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. da effettuarsi mediante il Sistema

Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (Start) previa richiesta di presentazione offerta a n.1 operatore economico così come individuato dal broker assicurativo, con base d'asta di € 26.307,55 per premio complessivo della polizza;

Constatato che, per il premio relativo alle annualità 2022, 2023 e 2024, esiste la necessaria disponibilità finanziaria sul Codice di Bilancio 01/02/1100401/003 - Capitolo 101080306200/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2024, su ciascuna delle tre annualità, e che per le successive annualità si procederà a dotare il medesimo capitolo della necessaria disponibilità con l'approvazione dei relativi bilanci di previsione;

Ritenuto quindi di dover procedere con un affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per la durata di 5 anni, secondo il Capitolato di assicurazione appositamente predisposto dal broker assicurativo studio Abaco S.r.l., allegato alla procedura di affidamento concorrenziale START n.019607/2022;

Considerato altresì che, alla luce di un possibile sinistro già denunciato in via cautelativa alla Compagnia Assicurativa, possa essere senz'altro ritenuto più conveniente, come suggerito dal Broker, rivolgersi alla stessa per la stipula di un nuovo contratto di copertura alle medesime condizioni dell'esistente senza alcuna maggiorazione;

Rilevato che per il tramite del broker incaricato è stata individuata la Compagnia Assicurativa Lloyd Insurance Company S.A. con sede legale italiana a Milano in Corso Garibaldi, 89 – Cod. Fisc. e P.IVA 10548370963, con la quale era stata stipulata la polizza assicurativa in scadenza a mezzo Agenzia Assicurativa AIB All Insurance Broker di Pistoia già richiamata, cui è stata trasmessa, attraverso il portale telematico START, il Capitolato di assicurazione relativo alla polizza di responsabilità patrimoniale, domanda di partecipazione e richiesta di offerta su una base di € 26.307,55 per l'intero periodo assicurativo, soggetta a ribasso (anche uguale a zero);

Dato atto che la stessa Compagnia, con procedura di affidamento diretto concorrenziale START n.019607/2022 ha presentato un'offerta economica pari a € 26.307,55 con ribasso percentuale pari a 0,00000%;

Rilevata, quindi, la necessità di procedere all'aggiudicazione della polizza in oggetto, per il periodo 30.09.2022 – 30.09.2027, alla Compagnia Lloyd Insurance Company S.A. di Milano e all'impegno relativo al primo, secondo e terzo anno contrattuale che, risulta determinato nell'importo di € 5.261,51, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1100401/003 - Capitolo 101080306200/0 annualità 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, che presenta la sufficiente disponibilità;

Richiamato l'art.6 del contratto Rep. n.890/B del 19.09.2018, stipulato con la Società Abaco S.r.l., il quale stabilisce che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati con le compagnie assicurative dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario da parte dell'Ente a diretto favore del broker, il quale si impegna a dar corso alla copertura

assicurativa sulla base della ricezione di copia del relativo mandato di pagamento anziché sulla base dell'effettivo accredito dell'importo;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Richiesto ed ottenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG per il contratto sopra richiamato: **ZE737CD17C**;

Riscontrata inoltre la regolarità contributiva della Società Abaco S.r.l. per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL (DURC protocollo INAIL_33575127 in scadenza il 19.10.2022;

Riscontrata inoltre la regolarità contributiva della Società Lloyd Insurance Company S.A. per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL (DURC protocollo INPS_31763074 in scadenza il 15.10.2022;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2022;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa:

1. di approvare l'offerta economica presentata dalla Compagnia Assicurativa Lloyd Insurance Company S.A. con sede legale italiana a Milano in Corso Garibaldi, 89 – Cod. Fisc. e P.IVA 10548370963 per un importo di € 26.307,55 relativa alla polizza per la copertura della responsabilità patrimoniale dell'Ente dal 30.09.2022 al 30.09.2027 come da procedura START n.019607/2022;
2. di impegnare la spesa di € 5.261,51 relativa al primo anno contrattuale della polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente sopra richiamata, a copertura del periodo dal **30.09.2022 al 30.09.2023**, a favore della **Società Abaco S.r.l. – Brokers di Assicurazioni con sede a Piombino (LI) in via Roma n.19/a, Partita IVA: 01071720492**, ai sensi dell'art.6 del contratto Rep. n.890/B del 19.09.2018 stipulato con la società stessa;
3. di imputare la spesa al Codice di Bilancio 01/02/1100401/003 - Capitolo 101080306200/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, annualità 2022, in quanto le obbligazioni risultano giuridicamente perfezionate nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità delle stesse;
4. di dare atto che per le annualità successive si procederà ad impegnare la spesa annua di € 5.261,51 per la polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente sopra richiamata, a favore della **Società di Brokeraggio** che sarà individuata, con imputazione della spesa al Codice di Bilancio 01/02/1100401/003 - Capitolo 101080306200/0 del Bilancio di previsione pluriennale, annualità 2023 e seguenti;
5. di attestare il rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)